SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148º — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 208

AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Deliberazioni n. 221/2007, n. 223/2007, n. 224/2007, n. 226/2007, n. 230/2007, n. 231/2007, n. 232/2007, n. 235/2007, n. 236/2007, n. 237/2007, n. 238/2007, n. 239/2007, n. 240/2007, n. 241/2007, n. 242/2007, n. 243/2007.

07A08646

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Vecchio Gisela Carolina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Vecchio Gisela Carolina, nata a Berazategui (Argentina) il 9 agosto 1979, cittadina italiana-argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Contadora Publica» conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Diploma di Contadora Publica»,conseguito presso l'«Universidad Nacional del Buenos Aires» il 16 ottobre 2004;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Consejo profesional de Ciencias Economicas de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires» dal 31 marzo 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Vecchio Gisela Carolina, nata a Berazategui (Argentina) il 9 agosto 1979, cittadina italiana-argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti» e l'esercizio della professione in Italia;

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto tributario, 2) diritto commerciale, 3) deontologia e ordinamento professionale;

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 1° ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) la candidata per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

b) la commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

07A08701

DECRETO 1º ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Risaffi Da Silveira Vivian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. l, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Risaffi Da Silveira Vivian, nata a San Paolo (Brasile) il 16 giugno 1965, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale, di cui è in possesso, conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «biologo»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciado em Ciencias» conseguito presso l'«Universidade Mackenzie» in data 11 aprile 1996;

Preso atto che la richiedente è iscritta presso il «Conselho Regional de Biologia» dall'11 agosto 1996;

Preso atto della documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 22 maggio 2007;

Sentito il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo dei biologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa.

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni e 14 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari.

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Trento rinnovato in data 28 novembre 2005, con scadenza il 10 ottobre 2010 per lavoro subordinato;

Visto l'art 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Alla sig.ra Risaffi Da Silveira Vivian, nata a San Paolo (Brasile) il 16 giugno 1965, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «biologi» sezione e l'esercizio della professione in italia.

Roma, 1º ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A08705

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 settembre 2007.

Approvazione del distintivo per il Nucleo investigativo antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale di vigili del fuoco ed, in particolare, l'art. 31 che demanda a un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di uso delle uniformi, degli equipaggiamenti individuali, dei distintivi di qualifica e dei distintivi metallici di riconoscimento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, ed in particolare l'art. 2 che prevede che il personale che espleta funzioni tecnico-operative svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2004, con il quale è stato istituito il Nucleo investigativo antincendio, presso la Direzione centrale per la

prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Ritenuto opportuno contraddistinguere il personale appartenente al Nucleo investigativo antincendio;

Decreta:

Art. 1.

1. Il personale appartenente al Nucleo investigativo antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attività di servizio istituzionale, adotta il distintivo indicato nell'allegato *A* al presente decreto e di seguito descritto: disco tondo con settore circolare di fondo giallo oro e scritte di colore rosso magenta «CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO», posta nella parte alta, e di colore nero «MELIOR DE CINERE SURGO», posta nella parte bassa; cerchio con fondo rosso magenta posto all'interno del settore circolare sopra menzionato e scritte di colore bianco «NIA», posta nella parte superiore, e «NUCLEO INVESTIGATIVO ANTINCENDI», posta nella parte inferiore; una figura stilizzata di un'araba fenice di colore giallo oro posta sopra alla scritta «NIA» ed alla base della lettera «N».

2. Il distintivo viene portato sull'uniforme da intervento in posizione pettorale destra.

3. Il Nucleo investigativo antincendi adotta il seguente motto in forma letterale latina: «MELIOR DE CINERE SURGO»

Roma, 19 settembre 2007

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO *A*



07A08787

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 ottobre 2007.

Proroga della sospensione dei termini tributari e contributivi per gli enti non commerciali della sanità privata, ai sensi dell'articolo 6, comma 8-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha previsto a favore degli enti non commerciali, anche in qualità di sostituti d'imposta, di cui all'art. 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con almeno una sede operativa nei territori dei comuni delle province di Campobasso, Foggia e Catania, interessati dagli eventi calamitosi del mese di ottobre 2002, la sospensione dei termini tributari e contributivi;

Visto l'art. 8, comma 3-*bis,* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, con il quale è stato prorogato, al 31 dicembre 2006, il termine di scadenza della sospensione prevista dal citato comma 255 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004;

Visto l'art. 6, comma 8-*quinquies,* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, il quale prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze può essere prevista, tra l'altro, a favore dei predetti enti, la proroga, fino al 31 dicembre 2008, del termine di scadenza della sospensione dei termini di pagamento dei contributi e dei tributi, di cui al comma 255 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, nel limite di spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, con il quale l'autorizzazione di spesa, di cui all'art. 6, comma 8-*quinquies,* del decreto-legge n. 300 del 2006, è stata integrata di ulteriori 700 mila euro per l'anno 2007;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2006, con i quali è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007 lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici, verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia ed in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, verificatisi nel mese di ottobre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli enti non commerciali di cui all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è concessa la proroga fino al 31 dicembre 2007 del termine di scadenza della sospensione dei termini di pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, di cui all'art. 8, comma 3-*bis,* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. I versamenti tributari e contributivi i cui termini scadono nel periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, non eseguiti per effetto della proroga della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2008 in un'unica soluzione, ovvero, senza aggravio di sanzioni ed interessi, in ventiquattro rate mensili, di cui la prima da effettuarsi entro la predetta data del 31 gennaio 2008. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2007

Il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze
CAROTTI

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

07A08822

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 settembre 2007.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CREMONA

Visto il proprio decreto n. 269 del 30 gennaio 1974 e successive modificazioni con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Cremona, operante presso la locale direzione provinciale del lavoro;

Atteso che di detto organo collegiale fa parte il sig. Carlo Farina, quale componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori;

Considerato che l'organizzazione sindacale CGIL ha reso noto che il sig. Farina Carlo non è più intenzionato a partecipare ai lavori della commissione e, pertanto, è da ritenersi dimissionario;

Preso atto della nota della organizzazione sindacale CGIL del 13 luglio 2007, perfezionata il 6 settembre 2007, con la quale si designa, in sostituzione del sig. Carlo Farina, il sig. Paolo Superti;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Paolo Superti è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Cremona, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Carlo Farina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 20 settembre 2007

Il direttore provinciale: CATALANO

07A08477

DECRETO 24 settembre 2007.

Sostituzione di un componente della commissione speciale degli artigiani presso la sede INPS di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto il decreto direttoriale n. 5787/C del 31 maggio 2007 con il quale, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è stata ricostituita la commissione speciale degli artigiani presso la sede I.N.P.S. di Taranto;

Visto la lettera della sig.ra Jole Bruno con la quale rassegna le proprie dimissioni da componente della commissione speciale degli artigiani, presso la sede I.N.P.S., nominata, in rappresentanza degli artigiani, dall'Associazione provinciale della C.N.A di Taranto;

Vista la nota del 16 luglio 2007 con la quale l'Associazione provinciale della C.N.A di Taranto designa la sig.ra Vittoria Cinzia dott.ssa Cardone quale componente della commissione speciale degli artigiani - presso la sede I.N.P.S., in rappresentanza degli artigiani ed in sostituzione della sig.ra Jole Bruno, dimissionaria;

Decreta:

La sig.ra Vittoria Cinzia dott.ssa Cardone, nata a Gioia del Colle (Bari) il 20 gennaio 1971 e residente in Taranto alla via Principe Amedeo n. 51, è nominata componente della commissione speciale degli artigiani presso la sede I.N.P.S. di Taranto, in rappresentanza degli artigiani ed in sostituzione della sig.ra Jole Bruno, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Taranto, 24 settembre 2007

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

07A08476

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 settembre 2007.

Revoca del decreto 3 agosto 2007 e integrazione del decreto 5 luglio 2007, concernenti la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Coppa di Parma», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2007 con il quale è stata accordata, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, la protezione nazionale transitoria alla denominazione «Coppa di Parma»;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 del 13 agosto 2007, recante modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 luglio 2007 concernente la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Coppa di Parma» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Visto l'art. 8, paragrafo 2 del decreto ministeriale 21 maggio 2007 che prevede le modalità di gestione delle opposizioni a livello nazionale;

Condiderato che questa amministrazione ha trovato, d'intesa con l'Associazione fra produttori per la tutela della «Coppa di Parma» e con l'Associazione industriali delle carni ASS.I.CA., un accordo che non prevede la concessione del periodo di adattamento previsto dall'art. 5, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto, pertanto di revocare il decreto 3 agosto 2007 e di integrare il decreto 4 giugno 2007;

Ritenuto, comunque, al fine di non penalizzare le imprese che hanno utilizzato la denominazione «Coppa Parma», per il prodotto ottenuto al di fuori della zona di produzione prevista dal disciplinare, di dover concedere un periodo di nove mesi per lo smaltimento delle etichette recanti la denominazione «Coppa di Parma»;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premesse, è revocato il decreto 3 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 187 del 13 agosto 2007.

Art. 2.

All'art. 2 del decreto 5 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2007, è inserito il seguente comma 2: «alle imprese che hanno etichettato il loro prodotto con la denominazione "Coppa di Parma", pur operando al di fuori della zona delimitata dal disciplinare di produzione, è concesso un periodo di nove mesi dalla pubblicazione del predetto decreto, per lo smaltimento del prodotto etichettato "Coppa di Parma"».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2007

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

07A08671

DECRETO 26 settembre 2007.

Revoca del decreto 3 agosto 2007 e integrazione al decreto 4 giugno 2007, concernenti la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salame Felino», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 4 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2007 con il quale è

stata accordata, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, la protezione nazionale transitoria alla denominazione «Salame Felino»;

Visto in particolare l'art. 5 del predetto decreto, che in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 dello stesso, concede un periodo di adattamento di anni due, durante il quale potrà essere utilizzata la denominazione «Salame tipo Felino» alle imprese che abbiano legalmente commercializzato prodotto denominato «Salame tipo Felino» in modo continuativo nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Felino»;

Visto il decreto 3 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 187 del 13 agosto 2007 recante modifica dell'art. 5 concernente la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salame Felino» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Considerato che alcune imprese hanno commercializzato fuori dalla zona di produzione il prodotto oltre che con la denominazione «Salame tipo Felino» anche con la denominazione «Salame Felino»;

Considerato che, nel rispetto delle numerose pronunzie giurisprudenziali, intervenute a vari gradi di giudizio, l'uso della denominazione «Salame Felino» non poteva essere ritenuto legittimo per le imprese operanti al di fuori della zona di produzione e che pertanto non si realizza per esse la condizione di cui all'art. 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto, comunque di non dover arrecare danni alle imprese che hanno commercializzato il prodotto in questione;

Ritenuto di revocare il decreto 3 agosto 2007 e di integrare il decreto 4 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premesse, è revocato il decreto 3 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 187 del 13 agosto 2007.

Art. 2.

All'art. 5 del decreto 4 giugno 2007 è aggiunto il seguente comma 2: «La deroga di cui al comma precedente con la conseguente possibilità di utilizzare la denominazione "Salame tipo Felino", si applica anche alle imprese che hanno commercializzato in modo continuativo il prodotto con denominazioni similari riconducibili alla suddetta denominazione».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2007

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

07A08672

DECRETO 27 settembre 2007.

Designazione dell'Ente nazionale risi quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 29 settembre 2004 relativo alla designazione dell'Ente nazionale risi, quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 25 febbraio 2004;

Visto il regolamento (CE) n. 982/2007 del 21 agosto 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Considerato che l'Ente nazionale risi ha adeguato il piano già predisposto per il controllo del «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come denominazione di origine protetta mediante il già citato regolamento (CE) n. 982/2007 del 21 agosto 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto del 29 settembre 2004, all'Ente nazionale risi, quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» è da considerarsi riferita alla denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) 982/2007 del 21 agosto 2007.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha la durata tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'Ente nazionale risi o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità della designazione, l'Ente nazionale risi è tenuto ad adempiere a

tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08673

DECRETO 28 settembre 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia Romagna - Sezione provinciale di Bologna», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 11 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 207 del 3 settembre 2004 con il quale al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia Romagna - Sezione provinciale di Bologna, ubicato in Bologna, via Trachini n. 17, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 settembre 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 giugno 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia Romagna - Sezione provinciale di Bologna, ubicato in Bologna, via Trachini n. 17, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 30 giugno 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozione diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Alcalinità delle ceneri	Regolamento. CEE n. 2676/1990, allegato 10
Ceneri	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 9
Ocratossina A	AOAC2001.01 2005

07A08681

DECRETO 28 settembre 2007.

Trasferimento dell'autorizzazione di cui al decreto 6 agosto 2007, concernente i controlli sulla denominazione «Zafferano di Sardegna», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 novembre 2006, da «Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro» a «AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione autonoma della Sardegna - Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 30 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Zafferano di Sardegna, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Visto il decreto 6 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 23 agosto 2007, con il quale il Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro è stato designato quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Zafferano di Sardegna», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 novembre 2006;

Considerato che a seguito dell'intervenuta riforma degli enti agricoli appartenenti alla regione autonoma Sardegna di cui alla legge regionale n. 13/2006, le competenze istituzionali, nonché le professionalità e le strutture tecnico-scientifiche del Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari Oristano e Nuoro, sono interamente confluite in «AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione autonoma della Sardegna - Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente denominazione Zafferano di Sardegna;

Ritenuto di procedere all'emanazione di un provvedimento in forma di decreto che trasferisca l'autorizzazione precedentemente concessa al Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro, all'agenzia «AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione autonoma della Sardegna - Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura» per il controllo della denominazione di origine protetta Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto 6 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 23 agosto 2007, con il quale il Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro, con sede legale-amministrativa in Cagliari, via Mameli n. 126/d, è stata designata quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione Zafferano di Sardegna, per la motivazione in premessa è trasferita all'agenzia «AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione autonoma della Sardegna - Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura» con sede provvisoria in Cagliari, Via Mameli n. 126/d.

Art. 2.

L'agenzia «AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione autonoma della Sardegna - Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura», si atterrà alle disposizioni previste dal citato decreto 6 agosto 2007.

Il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08682

DECRETO 8 ottobre 2007.

Deroga, per la campagna vitivinicola 2007/2008, all'articolo 5, comma 9, del decreto 12 marzo 2003, relativo al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella» tipologie «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2003, e successive integrazioni, con il quale è stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini DOC «Valpolicella»;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2007, con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vino Valpolicella intesa ad ottenere, per la sola campagna vitivinicola 2007/2008, la deroga all'art. 5, comma 9, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella», al fine di anticipare al 1° dicembre 2007 l'inizio delle operazioni di vinificazione per le tipologie «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione del Veneto sulla sopra citata richiesta di deroga;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT nella seduta del 27 settembre 2007;

Tenuto conto delle particolari condizioni climatiche verificatesi nel corso del periodo vegetativo dell'annata 2007, che hanno portato ad anticipare le operazioni di raccolta delle uve, in particolare per la produzione delle tipologie «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella»;

Ritenuto, pertanto, necessario accogliere la citata richiesta di deroga all'art. 5, comma 9, per la sola campagna vitivinicola 2007/2008, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella», annesso al decreto ministeriale 12 marzo 2003, e successive modifiche, conformemente al parere espresso dal citato Comitato nazionale vini DO e IGT;

Decreta:

Articolo unico

1. Per la sola campagna vitivinicola 2007/2008, le uve messe ad appassire per ottenere i vini «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella» possono essere vinificate a partire dal 1° dicembre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08788

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 settembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Pellegrini Ruris S.r.l.», in Boscoreale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003 con il quale la cooperativa «Cooperativa agricola Pellegrini Ruris s.r.l.», con sede in Boscoreale (Napoli), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Amatruda Michele ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 16 luglio 2007 con la quale il dott. Amatruda Michele rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mantovano Roberto, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Napoli in via A. Manzoni n. 71 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Pellegrini Ruris s.rl.» con sede in Boscoreale (Napoli), già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale 7 agosto 2003 in sostituzione del dott. Amatruda Michele dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08707

DECRETO 18 settembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Center Service - piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Conversano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2006, con il quale la cooperativa «Center Service - piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Conversano (Bari) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Mauro Giovanni Ghidotti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2006 con il quale il dott. Lagrotta Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in oggetto in sostituzione del dott. Mauro Giovanni Ghidotti;

Visto il decreto ministeriale GAB. n. 338 del 5 giugno 2007 con il quale il dott. Marco Preverin è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in oggetto in sostituzione del dott. Lagrotta Giuseppe;

Vista la nota pervenuta in data 30 luglio 2007 con la quale il dott. Marco Preverin rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Silvio Fuiano nato a Foggia il 14 agosto 1964 con studio in Foggia, viale Ofanto n. 236 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Center service - piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Conversano (Bari), già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale 17 febbraio 2006, in sostituzione del dott. Marco Preverin dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08708

DECRETO 18 settembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Fitness Mania - P.S.C. a r.l.», in Pozzuoli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale GAB. n. 190, del 26 aprile 2007 con il quale la Cooperativa «Fitness Mania - P.S.C. a r.l.», con sede in Pozzuoli (Napoli), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septies*decies del codice civile e il dott. Salvatore Palumbo né è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 10 luglio 2007 con la quale il dott. Salvatore Palumbo rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ciro Cozzolino nato a Napoli il 29 settembre 1941 con studio in Salerno, via F. Volpe n. 19 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Fitness Mania - P.S.C. a r.l.», con sede in Pozzuoli (Napoli), già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septies*decies con precedente decreto ministeriale del 26 aprile 2007, in sostituzione del dott. Salvatore Palombo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08706

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 settembre 2007.

Percorso didattico biennale di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti nella classe di concorso di educazione musicale e di strumento musicale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visti i decreti ministeriali 13 aprile 1992 e 24 settembre 1994 con i quali sono state dettate disposizioni in ordine alla ridefinizione dei corsi straordinari, ivi compreso quello di Didattica della musica e sono stati disciplinati i programmi didattici e i criteri in ordine agli esami di ammissione, passaggio e diploma nonché alla frequenza degli studenti;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 22 novembre 2002, n. 268, ed in particolare l'art. 6, comma 2, il quale, fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, riconosce al diploma di Didattica della musica valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole e per l'ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché congiunto al diploma di istruzione secondaria superiore e al diploma di Conservatorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;

Visto il decreto ministeriale n. 109 del 12 novembre 2004 con il quale, fermo restando l'ordinamento curriculare, sono state apportate alcune modifiche all'ordinamento della scuola di Didattica, consentendo di organizzare un percorso formativo in quattro semestri, solo per gli studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di diploma di Conservatorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 212 dell'8 luglio 2005, recante norme sulla definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale;

Considerato che sono ancora in corso di definizione i decreti attuativi del suddetto regolamento;

Ritenuto di dover procedere alla ridefinizione del corso ordinamentale di Didattica della musica mediante l'istituzione di un corso biennale ad indirizzo didattico il cui esame finale ha valore abilitante;

Ritenuto altresì, di attivare un ulteriore indirizzo per la classe di concorso di strumento, sempre con valore abilitante, per corrispondere alle urgenti esigenze di formazione degli insegnanti segnalate dal Ministero della pubblica istruzione;

Visti i pareri del CNAM, espressi nelle adunanze dell'11-12 luglio 2007 e del 6-7 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dei corsi

1. A decorrere dall'anno accademico 2007-2008, nei Conservatori di musica e negli Istituti musicali pareggiati i corsi ordinamentali di Didattica della musica, i corsi modificati ai sensi del decreto ministeriale n. 109/2004, nonché i corsi sperimentali di didattica della musica, autorizzati dal Ministero, sono ridefiniti nei corsi accademici biennali di secondo livello, finalizzati, distintamente, alla formazione di docenti di educazione musicale (classe di concorso A 31/A 32) e di docenti di strumento (classe di concorso A 77).

2. La riorganizzazione dei suddetti corsi, deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio accademico, è trasmessa al Ministero per la relativa approvazione.

Art. 2.

Durata e organizzazione dei corsi

1. I corsi di cui all'art. 1, comma 1, hanno durata biennale.

Le attività didattiche, articolate in discipline d'insegnamento, laboratori e attività di tirocinio pratico-guidato, sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze specifiche per l'esercizio della funzione docente e per le altre finalità previste dai corsi.

2. L'articolazione disciplinare e l'assegnazione dei crediti tra le varie attività sono definite nelle allegate tabelle *A* e *B*. Ciascun Consiglio di corso, sulla base di tali tabelle, elabora annualmente un progetto formativo che ne rispetti le linee fondamentali.

3. Le suddette attività si svolgono per un numero di ore non inferiore a 1.200 per ciascun corso, comprensive delle ore di tirocinio (non inferiore a 120 ore). L'impegno richiesto allo studente, incluse le attività di studio e di preparazione individuale, corrisponde a 120 crediti formativi accademici, per ogni corso. Gli studenti sono obbligati alla frequenza di almeno l'80% di ogni attività formativa.

Art. 3.

Ammissione ai corsi

1. Costituiscono titolo di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, il diploma di Conservatorio o di Istituto musicale pareggiato congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i diplomi accademici di primo livello.

Limitatamente, alla classe di concorso A 31/A 32, sono titoli di ammissione anche le lauree in musicologia e in discipline musicali con almeno 48 crediti conseguiti nel settore scientifico-disciplinare L-ART/07.

Costituiscono, inoltre, titolo di ammissione i titoli accademici conseguiti in un Paese dell'Unione europea

che diano accesso, nel Paese stesso, alle attività di formazione degli insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

2. Possono, altresì, essere ammessi ai suddetti corsi, coloro che hanno conseguito il diploma accademico di secondo livello in discipline musicali di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 2004, n. 1, coloro che hanno conseguito il diploma accademico di secondo livello validato con decreto ministeriale n. 39 del 12 marzo 2007 e con decreto ministeriale n. 88 del 29 maggio 2007. Ai suddetti diplomati e a coloro che siano in possesso del diploma del corso ordinamentale di didattica della musica, verranno riconosciuti i crediti del percorso formativo svolto.

3. Limitatamente all'anno accademico 2007-2008, per la classe di concorso A 77, sono ammessi in deroga al numero massimo di cui al comma 7 del presente articolo, e comunque per non più di quindici per ciascuna istituzione, i docenti in possesso del diploma di Conservatorio o di Istituto musicale pareggiato, congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano maturato trecentosessanta giorni di servizio di insegnamento nella suddetta classe di concorso A 77, di cui almeno centottanta giorni dopo il 6 giugno 2004 e sino all'entrata in vigore del presente decreto.

Ai suddetti docenti sono riconosciuti 60 crediti per il servizio, compreso il tirocinio.

4. Il riconoscimento dei crediti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è effettuato da una apposita commissione nominata dal direttore dell'istituzione e composta da tre docenti di cui almeno due della Scuola di didattica della musica.

5. Le modalità di verifica dei requisiti, nonché le modalità di ammissione, sono attuate dall'Istituzione prescelta. A tal fine, gli interessati presentano apposita istanza alla predetta istituzione. Relativamente ai docenti di cui al comma 3, la verifica dei requisiti è effettuata dalle direzioni scolastiche regionali, che trasmetteranno alle istituzioni indicate dagli interessati soltanto le istanze dei docenti in possesso dei requisiti.

6. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, le istituzioni predispongono appositi bandi di accesso, nei quali sono indicati il numero dei posti disponibili per ciascun corso e le relative procedure.

7. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, determina il numero massimo delle nuove iscrizioni in relazione alla disponibilità di strutture, di personale e di dotazioni didattico strumentali. In ogni caso, il numero massimo di nuovi iscritti ai corsi di cui al presente decreto non potrà superare le 35 unità per anno accademico. La ripartizione numerica per ogni classe di concorso è determinata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico.

8. Per lo svolgimento dei predetti corsi, le istituzioni possono consorziarsi tra loro e con le università, anche al fine di razionalizzare l'offerta formativa sul territorio nazionale e di ottimizzare le risorse da utilizzare per il funzionamento degli stessi.

9. Le istituzioni nelle quali non sia presente il corso ordinamentale di didattica della musica possono attivare, comunque, i suddetti corsi biennali, previa autorizzazione ministeriale, in convenzione con altre istituzioni nelle quali sia attivato il predetto corso ordinamentale.

10. L'esame per l'accesso consiste in una prova scritta e/o pratica e in un successivo colloquio sulla base dei programmi, differenziati per ciascuno dei corsi, che saranno definiti e pubblicizzati nei rispettivi bandi di accesso. Nel bando deve essere indicato, altresì, il tempo massimo di durata delle prove.

I candidati di cui al comma 3 non devono sostenere detto esame.

11. Con decreto del Direttore generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, è fissato - a livello nazionale - il calendario delle prove di ammissione per le classi di concorso di educazione musicale (A 31/A 32) e di didattica dello strumento (A 77).

12. In sede di ammissione ciascuna commissione, nominata dai competenti organi accademici, per la valutazione del candidato si attiene ai seguenti criteri:

cento punti complessivi, per ciascuna classe di abilitazione, sessanta dei quali riservati alle prove di cui al comma 10 e quaranta punti per la valutazione dei titoli di studio, di ricerca e di servizio, secondo l'allegata tabella *C* che costituisce anche parte integrante del presente decreto.

13. La commissione giudicatrice per l'ammissione ai corsi è presieduta dal Direttore o da un suo delegato ed è formata da quattro docenti scelti tra quelli della scuola di Didattica della musica per l'abilitazione nelle classi A 31 e A 32 e da due docenti della scuola di Didattica della musica, un docente della scuola di Strumento e un docente di discipline integrative per l'abilitazione nella classe di concorso A 77.

14. Vengono ammessi ai corsi per ogni classe di abilitazione, i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria formulata dalla commissione sulla base della somma dei punteggi riportati dai candidati stessi nella prova di ammissione e nella valutazione di titoli. Non è ammessa l'iscrizione a più di un corso.

Art. 4.

Titolo rilasciato

1. Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell'art. 1, comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all'insegnamento rispettivamente dell'educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola e che costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento per le corrispondenti classi di concorso, con punteggi identici a quelli attribuiti agli altri titoli che danno accesso alle medesime graduatorie. detto diploma certifica il percorso di studi svolto secondo quanto previsto dal protocollo europeo per il trasferimento dei crediti accademici.

2. All'esame finale di diploma si è ammessi previo superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi e con la certificazione dei crediti acquisiti, anche relativi al tirocinio.

3. Al fine dell'acquisizione dei relativi crediti, per ogni insegnamento è prevista una verifica o esame, effettuata da un'apposita commissione nominata dal Direttore al cui esito viene attribuito un punteggio espresso in trentesimi. Detta commissione presieduta dal Direttore o da un suo delegato è composta dal docente della disciplina e da un altro docente del corso.

In caso di non superamento dell'esame lo studente può essere ammesso a sostenere la medesima prova in una successiva sessione di esame.

4. L'esame finale avente valore di esame di Stato, consiste:

per l'abilitazione nella classe di concorso A 31/A 32:

a) nella discussione di una tesi metodologica-didattica a carattere teorico-operativo, incentrata sulle attività svolte durante il tirocinio;

b) nell'elaborazione di un progetto didattico su un tema sorteggiato tra una terna proposta dalla commissione. Il candidato avrà a disposizione 48 ore di tempo, senza clausura, per l'elaborazione del progetto che verrà, poi, illustrato anche mediante eventuali simulazioni e discusso con la commissione;

per l'abilitazione nella classe di concorso A 77:

a) nella discussione di una tesi metodologica-didattica a carattere teorico-operativo, incentrata sulle attività svolte durante il tirocinio;

b) in una prova con lo strumento e in una prova di concertazione di un brano di musica di insieme assegnato dalla commissione tre ore prima.

5. Al suddetto esame finale viene attribuita una votazione espressa in trentesimi. Supera l'esame il candidato che raggiunge una votazione di almeno 18/30. Il voto complessivo di abilitazione è espresso in centesimi ed è dato dal voto di ammissione all'esame finale, costituito dalla media dei voti degli esami di profitto (rapportato a 70), sommato al voto dell'esame finale.

Art. 5.

Commissione giudicatrice per gli esami finali

1. Le commissioni giudicatrici per l'esame finale sono composte dal Direttore dell'istituzione o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da due docenti del corso, tra i quali il docente dell'insegnamento argomento di tesi del candidato, dal supervisore del tirocinio e da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 6.

Norme transitorie

1. È garantito agli studenti iscritti alla scuola di Didattica della musica, o ai corsi sperimentali di didattica della musica, autorizzati dal Ministero, di concludere il corso di studi secondo il precedente ordinamento di cui ai decreti ministeriali 13 aprile 1992 e 24 settembre 1994, nonché al decreto ministeriale n. 109 del 12 novembre 2004. È, altresì, riconosciuto il diritto al passaggio ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, previa specifica richiesta al Consiglio di corso che provvederà, anche, al riconoscimento dei crediti relativi al percorso già svolto.

2. I diplomi di Didattica della musica, conseguiti al termine dei percorsi formativi, relativi alla scuola di Didattica della musica ordinamentale e dei corsi modificati ai sensi del decreto ministeriale n. 109/2004 sono equivalenti ai diplomi di secondo livello, con valore abilitante, di cui all'art. 1, comma 1, per la classe di concorso A 31/A 32.

3. In prima applicazione, nelle more dell'emanazione della normativa in materia di formazione degli insegnanti, il tirocinio viene svolto in collaborazione con le scuole secondarie e con le Direzioni scolastiche regionali, anche al fine di avvalersi di supervisori e tutor, individuati tra il personale scolastico docente in posizione di semi-esonero, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

4. A partire dall'anno accademico 2007-2008, non sono più ammesse iscrizioni ai corsi di Didattica della musica del previgente ordinamento, nonché ai corsi modificati dal decreto ministeriale n. 109/2004.

Art. 7.

Norme finali

1. I bandi di concorso predisposti dalle istituzioni prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, nonché le modalità per lo svolgimento delle prove.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2007

Il Ministro: MUSSI

TABELLA *A*

BIENNIO DI SECONDO LIVELLO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI NELLA CLASSE DI CONCORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE (A031 E A032).

Attività formative di base (area comune)	12 CFA

Pedagogia generale

Psicologia generale e dell'età evolutiva

Didattica generale

Legislazione e organizzazione scolastica

Attività formative di base (area musicale)	35 CFA

Pedagogia musicale (1)
Psicologia musicale (1)
Elementi di composizione e analisi per la Didattica della musica (2)
Tecniche di arrangiamento e trascrizione (2)

Direzione e concertazione di coro per didattica della musica (3)
Elementi di tecnica vocale (3)

Storia della musica per Didattica della musica (4)
Metodologia d'indagine storico-musicale (4)
Elementi di semiologia musicale (4)
Elementi di sociologia musicale (4)

Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica (5)
Pratica dell'accompagnamento estemporaneo (5)
Metodologie di armonizzazione e trasposizione al pianoforte (5)

Attività formative caratterizzanti	40 CFA

Metodologia dell'educazione musicale (1)

Didattica dell'improvvisazione (per l'educazione musicale) (2)
Didattica della composizione (per l'educazione musicale) (2)

Repertorio corale (3)
Didattica del canto corale (3)

Didattica dell'ascolto (4)
Didattica della storia della musica (4)

Pratiche di musiche d'insieme

Antropologia della musica

Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea

Attività formative integrative	12 CFA

Informatica musicale
Improvvisazione vocale
Improvvisazione allo strumento (*)
Storia delle musiche d'uso
Storia della musica jazz
Tecniche dell'organizzazione
Tecniche della comunicazione
Sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialità
Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio
Prassi esecutive e repertori di musica etnica
Composizione per la popular music

Lingua straniera	3 CFA
Tirocinio	12 CFA
Tesi finale	6 CFA

TABELLA *B*

BIENNIO DI SECONDO LIVELLO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI NELLA CLASSE DI CONCORSO DI STRUMENTO (A77)

Attività formative di base (area comune)	12 CFA

Pedagogia generale

Psicologia generale e dell'età evolutiva

Didattica generale

Legislazione e organizzazione scolastica

Attività formative di base (area musicale)	35 CFA

Pedagogia musicale (1)

Psicologia musicale (1)

Metodologia generale dell'insegnamento strumentale

Elementi di composizione e analisi per la Didattica della musica (2)

Tecniche di arrangiamento e trascrizione (2)

Direzione e concertazione di coro per didattica della musica (3)

Elementi di tecnica vocale (3)

Storia della musica per Didattica della musica (4)

Metodologia d'indagine storico-musicale (4)

Elementi di semiologia musicale (4)

Elementi di sociologia musicale (4)

Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica (5)

Metodologie di armonizzazione e trasposizione al pianoforte (5)

Pratica dell'accompagnamento estemporaneo (5)

Attività formative caratterizzanti	40 CFA

Didattica dell'improvvisazione (per la didattica strumentale)

Didattica della composizione (per la didattica strumentale)

Repertorio per ensembles strumentali (*)

Metodologia dell'insegnamento strumentale (*)

Prassi esecutive e repertori (*)

Musica da camera

Tecniche corporee funzionali

Attività formative integrative	12 CFA

Informatica musicale

Improvvisazione vocale

Improvvisazione allo strumento (*)

Storia delle musiche d'uso

Storia della musica jazz

Tecniche dell'organizzazione

Tecniche della comunicazione

Sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialità

Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio

Prassi esecutive e repertori di musica etnica

Composizione per la popular music

Lingua straniera	3 CFA
Tirocinio	12 CFA
Tesi finale	6 CFA

Note:

1. Le discipline relative alle «Attività formative di base-area comune» costituiscono l'area pedagogico-professionale. Esse possono essere attivate dalle singole Istituzioni in convenzione con l'Università.

2. L'assegnazione dei crediti alle singole attività formative dell'area comune e dell'area caratterizzante è determinata dal Consiglio accademico sulla base di un progetto che salvaguardi comunque la pariteticità fra le diverse discipline.

3. Ai corsi relativi alle discipline delle attività formative di base (area comune e area musicale) e delle attività formative integrative possono partecipare congiuntamente gli studenti delle classi A031 e A032 e della classe A077.

4. Le Istituzioni sono tenute ad attivare almeno il 60% delle attività integrative elencate. Lo studente, nella predisposizione del piano degli studi personale, dovrà indicare una quota di 10 crediti riferita ad un gruppo di discipline a propria scelta, di cui la metà (5 crediti) deve essere individuata nell'ambito delle attività integrative attivate dall'Istituzione e l'altra metà può riferirsi ad attività formative non presenti nell'elenco.

5. Le discipline contrassegnate dai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 sono riferite, rispettivamente, a quelle del vecchio ordinamento della scuola di Didattica della musica:

(1) Pedagogia musicale per Didattica della musica;

(2) Elementi di composizione per Didattica della musica;

(3) Direzione di coro e repertorio corale per Didattica della musica;

(4) Storia della musica per Didattica della musica;

(5) Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica;

I docenti delle altre discipline vengono individuati, in autonomia, dai Consigli accademici delle singole Istituzioni, su proposta dei Dipartimenti.

(*) Il settore disciplinare è determinato dallo strumento suonato dallo studente.

TABELLA *C*

BIENNIO DI SECONDO LIVELLO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI NELLE CLASSI DI CONCORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE (A031, A032) E DI STRUMENTO (A077)

Valutazione dei titoli per le ammissioni

I titoli valutabili ed i punteggi attribuibili per l'ammissione al biennio di secondo livello per la formazione dei docenti sono i seguenti:

a) voto del diploma di conservatorio o dei diplomi accademici di primo e di secondo livello (si può utilizzare un unico titolo) rilasciato dai Conservatori di musica e dagli istituti musicali pareggiati prescritti per l'ammissione, fino ad un massimo di 10 punti:

Votazione	Punti
da 6 a 6,99 (o da 66 a 76)	0
da 7 a 7,99 (o da 77 a 87)	2
da 8 a 8,99 (o da 88 a 98)	4
da 9 a 9,99 (o da 99 a 109)	6
di 10 (o di 110)	8
10 con lode (o 110 e lode)	10

b) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma di cui al punto *a)*, fino ad un massimo di 10 punti:

Votazione	Punti
da 6 a 6,99 (o da 18 a 20)	0
da 7 a 7,99 (o da 21 a 23)	2
da 8 a 8,99 (o da 24 a 26)	4
da 9 a 9,99 (o da 27 a 29)	6
media di 10 (o di 30)	8
10 con lode (o 30 e lode)	10

c) altri titoli di studio e di ricerca fino a un massimo di 10 punti:

Tipologia del titolo	Punti
Ulteriore diploma di Conservatorio oltre a quello prescritto per l'ammissione	3
Laurea (o ulteriore diploma di conservatorio con maturità)	3
Dottorato di ricerca	3
Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia di S. Cecilia	3
Diploma di perfezionamento o master	2

d) titoli di servizio, fino ad un massimo di 10 punti:

0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni per insegnamento sulle cattedre della classe di concorso per la quale si chiede l'ammissione.

07A08648

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 luglio 2007.

Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il triennio 2008-2010 del Fondo di cui alla legge n. 295/1973 e del Fondo rotativo di cui alla legge n. 394/1981. (Deliberazione n. 59/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, paragrafo 1, che ha costituito presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, prevedendo, fra l'altro, l'approvazione da parte del CIPE delle delibere adottate dalla detta commissione;

Vista la delibera di questo Comitato 5 agosto 1998, n. 79, recante l'istituzione e il regolamento delle commissioni previste dalla precedente delibera 9 luglio 1998, n. 63;

Vista la nota prot. 90426 del 2 luglio 2007 con la quale il Ministero del commercio internazionale ha fra l'altro trasmesso al CIPE, per il seguito di competenza, copia conforme della delibera adottata dalla V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, in data 28 giugno 2007, concernente il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il triennio 2008-2010 del Fondo di cui alla legge n. 295/1973 e del Fondo rotativo di cui alla legge n. 394/1981;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del commercio internazionale;

Delibera:

È approvata l'allegata delibera concernente il «Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il triennio 2008 - 2010 del Fondo di cui alla legge n. 295/1973 e del Fondo rotativo di cui alla legge n. 394/1981», adottata in data 28 giugno 2007 dalla V commissione permanente del CIPE, che forma parte integrante della presente delibera.

Roma, 20 luglio 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 214

ALLEGATO

PIANO PREVISIONALE DEI FABBISOGNI FINANZIARI PER IL TRIENNIO 2008 - 2010 DEL FONDO DI CUI ALLA LEGGE N. 295/1973 E DEL FONDO ROTATIVO DI CUI ALLA LEGGE N. 394/1981

LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, paragrafo 1, che ha costituito presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei ministeri e, in particolare, gli articoli 23, 27 e 33 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle attività produttive e del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 17, comma 1, il quale prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, deliberi il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo del Fondo per il sostegno dei crediti all'esportazione e degli investimenti all'estero di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295;

Visto il decreto 2 agosto 2006 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro del commercio internazionale a presiedere la V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato;

Vista la delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla delibera del 9 luglio 1998 summenzionata;

Vista la delibera adottata in data odierna con cui la V Commissione permanente del CIPE ha modificato alcune disposizioni del proprio regolamento interno di funzionamento, approvato con delibera 21 aprile 1999 n. 51, alla luce riordino delle attribuzioni dei Ministeri, disposte con il decreto-legge n. 181/2006 summenzionato;

Viste le convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 143/1998, tra il Ministero dei commercio con l'estero e la SIMEST S.p.a. per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, all'art. 14 della legge 3 ottobre 1991, n. 317, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 1981, n. 394 e, infine, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304;

Visto l'art. 3 di ambedue le Convenzioni citate, che attribuisce alla SIMEST S.p.a., nell'ambito della predetta attività di gestione, il compito di predisporre il progetto di piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo;

Tenuto conto che il Comitato agevolazioni presso la SIMEST S.p.a. ha approvato, nella seduta del 28 maggio 2007, i piani previsionali dei fabbisogni finanziari per il triennio 2008 - 2010 del Fondo per il sostegno dei crediti all'esportazione e degli investimenti all'estero, di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295 e del Fondo rotativo di cui alla legge 29 luglio 1981, n. 394;

Considerato che le previsioni della SIMEST S.p.a. circa il volume di attività derivante dall'applicazione delle leggi numeri 100/1990, 19/1991 e del capo II del decreto legislativo n. 143/1998 rendono necessari, per assicurare la piena operatività del Fondo di cui alla legge n. 295/1973 summenzionata, stanziamenti di competenza, aggiuntivi alle risorse attualmente impegnabili, pari a 187 milioni per il 2008, a 272 milioni per il 2009 e a 260 milioni per il 2010, anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 1, commi 758 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007);

Considerato che dalle previsioni della SIMEST S.p.a. circa il volume di attività relative agli interventi del Fondo *ex lege* n. 394/1981 non emerge la necessità di stanziamenti aggiuntivi;

Su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del commercio internazionale;

Delibera:

Art. 1.

Il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il triennio 2008 - 2010 del Fondo per il sostegno dei crediti all'esportazione e degli investimenti all'estero, di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295, è approvato così come indicato nel documento allegato, dal quale emerge, al netto degli accantonamenti disposti dall'art. 1, commi 758 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), la necessità di stanziamenti di competenza, pari a 187 milioni per il 2008, a 272 milioni per il 2009 e a 260 milioni per il 2010. La piena operatività del Fondo di cui trattasi presuppone, inoltre, il versamento delle assegnazioni già autorizzate dalla legge n. 311/2004 (finanziaria 2005).

Art. 2.

Il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2008 del Fondo rotativo, di cui all'art. 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, è approvato così come indicato nel documento allegato, dal quale non emerge la necessità di stanziamenti aggiuntivi, da includere nella tabella *D* della prossima legge finanziaria.

Art. 3.

I nuovi stanziamenti sopra indicati hanno natura di rifinanziamento per il triennio 2008 - 2010 e, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, da definire con i documenti di bilancio per il triennio anzidetto, verranno inseriti nella legge finanziaria per il 2008, tabella *D*.

Roma, 28 giugno 2007

Il Ministro: BONINO

Il segretario: DI STASI

07A08804

DELIBERAZIONE 20 luglio 2007.

Modifica della delibera n. 161/1999 concernente la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di credito all'esportazione ammissibili all'intervento agevolato della Simest S.p.a. (Deliberazione n. 60/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, paragrafo 1, che ha costituito presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, prevedendo, fra l'altro, l'approvazione da parte del CIPE delle delibere adottate dalla detta commissione;

Vista la delibera di questo Comitato 5 agosto 1998, n. 79 recante l'istituzione e il regolamento delle commissioni previste dalla precedente delibera 9 luglio 1998, n. 63;

Vista la nota prot. n. 90426 del 2 luglio 2007 con la quale il Ministero del commercio internazionale ha fra l'altro trasmesso alla segreteria del CIPE, per il seguito di competenza, copia conforme della delibera adottata dalla V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, in data 28 giugno 2007, concernente la modifica della delibera n. 161/1999 relativa alla tipologia e alle caratteristiche delle operazioni di credito all'esportazione ammissibili all'intervento agevolato della Simest S.p.a.;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del commercio internazionale;

Delibera:

È approvata l'allegata delibera concernente la «Modifica della delibera n. 161/1999 concernente la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di credito all'esportazione ammissibili all'intervento agevolato della Simest S.p.a.», adottata in data 28 giugno 2007 dalla V commissione permanente del CIPE, che forma parte integrante della presente delibera.

Roma, 20 luglio 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 215

ALLEGATO

MODIFICA DELLA DELIBERA N. 161/1999 CONCERNENTE LA TIPOLOGIA E LE CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI DI CREDITO ALL'ESPORTAZIONE AMMISSIBILI ALL'INTERVENTO AGEVOLATO DELLA SIMEST S.P.A.

LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, paragrafo 1, che ha costituito presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei ministeri e, in particolare, gli articoli 23, 27 e 33 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle attività produttive e del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63, con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera 5 agosto 1998, n. 79, con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla delibera n. 63/1998 citata;

Vista la delibera adottata in data odierna con cui la V commissione permanente del CIPE ha modificato alcune disposizioni del proprio regolamento interno di funzionamento, approvato con delibera 21 aprile 1999, n. 51, alla luce riordino delle attribuzioni dei Ministeri, disposte con il decreto-legge n. 181/2006 summenzionato;

Visto il decreto 2 agosto 2006 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro del commercio internazionale a presiedere la V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato;

Vista la delibera 6 agosto 1999, n. 161, e successive modifiche e integrazioni, concernente la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di credito all'esportazione ammissibili all'intervento agevolato della Simest S.p.a.;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, della predetta delibera, il quale prevede che i finanziamenti di cui al comma 1, lettera *a)* della medesima delibera, denominati in una delle valute convertibili per le quali sono periodicamente comunicati i tassi di interesse commerciali di riferimento (CIRRs), sono ammissibili all'intervento anche in caso di mancanza di identità di denominazione con la valuta del contratto commerciale sottostante, solo se assistiti da garanzia di Sace S.p.a. e nei limiti della stessa;

Considerata l'opportunità di rivedere i criteri di ammissibilità all'intervento agevolato gestito da Simest S.p.a., allo scopo di rendere l'intervento stesso sempre più aderente alle modalità operative del mercato, del rapporto esistente negli altri principali paesi industrializzati tra assicurazione e agevolazione del credito all'esportazione e del percorso intrapreso, in materia di assunzione e gestione dei rischi, dalla Sace in seguito alla trasformazione in società per azioni;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del commercio internazionale;

Delibera:

Dopo l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 2 della delibera del 6 agosto 1999, n. 161, e successive modifiche e integrazioni, citata nelle premesse, viene aggiunto quanto segue: «Qualora Sace S.p.a., manifesti la propria indisponibilità, totale o parziale, a concedere la garanzia, i finanziamenti di cui al presente comma possono essere ammessi all'intervento anche per la quota non garantita, nei limiti delle intese e della normativa internazionale e comunitaria».

Roma, 28 giugno 2007

Il Ministro: BONINO

Il segretario: DI STASI

07A08805

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 19 settembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ravenna.

IL DIRETTORE REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 7502 del 14 settembre 2007 del Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio di Ravenna, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio causa avvio del nuovo sistema informativo di pubblicità immobiliare nei giorni 2 e 3 ottobre 2007;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dall'avvio di nuove procedure informatiche;

Visto il benestare n. 1007 (prot. 412) del 18 settembre 2007 dell'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dei servizi di Pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ravenna;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ravenna in data 2 e 3 ottobre 2007.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 19 settembre 2007

p. *Il Direttore regionale:* PASTORESSA

07A08719

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 ottobre 2007.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* popolare della regione autonoma della Sardegna sulla legge regionale 7 marzo 2007 «Legge statutaria della regione autonoma della Sardegna» indetto per il giorno 21 ottobre 2007. (Deliberazione n. 160/07/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9 ottobre 2007 ed, in particolare, nella sua prosecuzione dell'11 ottobre 2007;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Visto lo Statuto speciale della regione autonoma Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni;

Vista la legge della regione autonoma della Sardegna 28 ottobre 2001, n. 21, recante «Disciplina del *referendum* sulle leggi statutarie»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante «modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

Visto il decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 69 del 1° agosto 2007, recante «*Referendum* popolare regionale sulla legge regionale 7 marzo 2007 «Legge statutaria della regione autonoma della Sardegna»;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari al quesito di cui al *referendum* regionale ex art. 15 dello Statuto speciale per la Sardegna sulla legge regionale 7 marzo 2007 «Legge statutaria della regione autonoma della Sardegna», fissato per il giorno 21 ottobre 2007, nei territori interessati dalla consultazione referendaria e nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8 recante «modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005».

2. Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di indizione dei comizi elettorali per il *referendum* regionale sino a tutto il 21 ottobre 2007.

3. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 11 ottobre 2007

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
SORTINO - MAGRI

07A08874

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 ottobre 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: titolo:

«Volete voi, al fine di realizzare un'effettiva democrazia sindacale nei posti di lavoro, che sia abrogato l'art. 19, comma I, della legge del 20 maggio 1970, n. 300 denominata «norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», limitatamente alle parole: «nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nella unità produttiva»?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio degli avvocati Pier Luigi Panici e Carlo Guglielmi in via Germanico 172, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 ottobre 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: titolo:

«Volete voi, al fine della effettiva attuazione della direttiva 1999/70/CE mirante a contrastare l'abuso dell'utilizzo dei contratti a termine e la precarizzazione nei rapporti di lavoro, che sia parzialmente abrogato il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, titolato «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES» (*Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2001, n. 235) nei limiti di seguito specificati:

A. Art. 1, I comma, limitatamente alle sole parole «tecnico» e «organizzativo»;

B. l'intero art. 2;

C. l'art. 3 limitatamente:

- al punto b del I comma le sole parole «salva diversa disposizione degli accordi sindacali»;
- al punto c del I comma le sole parole «che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine»;

D. l'art. 5 limitatamente:

- all'intero I comma;
- al II comma limitatamente alle parole «oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi» e «dalla scadenza dei predetti termini»;

E. l'art. 8 limitatamente alle parole «ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi»;

F. all'art. 10 limitatamente:

- all'intero comma I;
- all'intero comma 2;
- all'intero comma 3;
- al comma VII limitatamente alle seguenti parole «sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;

b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963. n. 1525, e successive modificazioni;

c) per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno;

d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di età superiore ai cinquantacinque anni, o conclusi quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale»;

- l'intero comma VIII;
- il comma IX limitatamente alle parole «esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori assunti in base al suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223»?».

Dichiarano di eleggere domicilio presso lo studio degli avvocati Pier Luigi Panici e Carlo Guglielmi in via Germanico 172, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 ottobre 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: titolo:

«Volete voi, al fine di contrastare la precarietà del lavoro e la privatizzazione e mercificazione del complessivo mercato del lavoro» che siano abrogati:

3) legge 14 febbraio 2003, n. 30 denominata «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»;

4) il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 denominato «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»?

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio degli avvocati Pier Luigi Panici e Carlo Guglielmi in via Germanico 172, Roma.

07A08882

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 19 settembre 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Massimo Manuelli, console onorario della Repubblica di Lituania in Genova».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 19 settembre 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Fabrizio Valentini, console onorario della Repubblica di Lituania in Torino».

07A08739-07A08740

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo IMQ S.p.a. ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 1º ottobre 2007, l'organismo «IMQ S.p.a.», con sede in Milano, via Quintiliano n. 43, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di sistemi di rivelazione e camini, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

07A08649

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di S. Michele, in Atessa

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 settembre 2007, viene estinta la Parrocchia di S. Michele, con sede in Atessa (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Leucio, con sede in Atessa (Chieti).

07A08650

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di S. Giovanni Battista, in Atessa

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 settembre 2007, viene estinta la Parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in Atessa (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Leucio, con sede in Atessa (Chieti).

07A08651

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di S. Croce, in Atessa

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 settembre 2007, viene estinta la Parrocchia di S. Croce, con sede in Atessa (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Leucio, con sede in Atessa (Chieti).

07A08652

Avviso relativo all'estratto del decreto 6 febbraio 2007 n. 557/PAS.16892-XVJ/6/59 2006 CE (77)

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2007, alla pag. 24, prima colonna, il periodo: «Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso Kidde Aerospace, North Carolina 27896-8630 - Gran Bretagna», è sostituto da: «Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso Kidde Aerospace, North Carolina 27896-8630 - Stati Uniti d'America».

07A08821

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 ottobre 2007

Dollaro USA	1,2988
Yen	154,99
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5784
Corona ceca	27,735
Corona danese	7,4539
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67020
Fiorino ungherese	256,72
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6980
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9038
Nuovo leu romeno	3,4107
Corona svedese	9,1198
Corona slovacca	34,599
Franco svizzero	1,6138
Corona islandese	94,60
Corona norvegese	8,2985
Kuna croata	7,3714
Rublo russo	34,4130
Nuova lira turca	1,8918
Dollaro australiano	1,6664
Dollaro canadese	1,5301
Yuan cinese	10,1399
Dollaro di Hong Kong	10,1277
Rupia indonesiana	11793,10
Won sudcoreano	1218,08
Ringgit malese	4,5659
Dollaro neozelandese	1,8851
Peso filippino	63,446
Dollaro di Singapore	1,9967
Baht tailandese	46,837
Rand sudafricano	9,5764

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A08925

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41635 del 12 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale legge n. 416/1981 per il periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007 della Superprint editoriale S.r.l., con sede in Assago (Milano), unità di Bologna, Firenze e Milano.

Con decreto n. 41636 del 12 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale legge n. 416/1981 per il periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007 della Poligrafici editoriale S.p.a., con sede in Bologna, unità di Bologna, Firenze, Milano e Roma.

Con decreto n. 41637 del 12 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale legge n. 416/1981 per il periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007 della C.S.P. Centro Stampa Poligrafici S.r.l., con sede in Campi Bisenzio (Firenze), unità di Bologna e Campi Bisenzio (Firenze).

07A08658

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41617 del 5 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Pernigotti S.p.a., con sede in Novi Ligure (Alessandria), unità di Novi Ligure (Alessandria), per il periodo dall'11 marzo 2007 al 10 settembre 2007.

Con decreto n. 41618 del 5 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Lavorazioni meccaniche trasporti S.p.a., con sede in Roma, unità di Pignataro Interamna (Frosinone), per il periodo dal 26 novembre 2006 al 25 novembre 2007.

Con decreto n. 41619 del 5 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della logistica Nieddu S.r.l., con sede in Olbia (Sassari), unità di Assemini (Cagliari), Livorno, Olbia, Roma, San Giuliano Milanese (Milano), Sassari, Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. n. 40599 del 2 aprile 2007.

Con decreto n. 41623 del 7 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Italmanubri S.p.a., con sede in Loria (Treviso), unità di Loria (Treviso), per il periodo dal 27 novembre 2006 al 26 novembre 2007.

Il presente decreto annulla sostituisce il D.D. n. 41385 del 13 luglio 2007.

Con decreto n. 41624 del 7 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Polipack S.r.l., con sede in Marsala (Trapani), unità di Marsala (Trapani), per il periodo dal 1° maggio 2006 al 31 ottobre 2006.

Con decreto n. 41625 del 7 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Graniti Gallura, con sede in Calangianus (Sassari), unità di Arzachena (Sassari), Tempio Pausania (Sassari), per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41626 del 7 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della SER.FE.R. Servizi ferroviari e rotabili S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41627 del 7 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della SER.FE.R. Servizi ferroviari e rotabili S.r.l., con sede in Roma, unità di Avezzano (L'Aquila) e Roma, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41634 del 12 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Ixfin S.p.a., con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 6 luglio 2007 al 5 ottobre 2008.

07A08659

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 41633 del 12 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento della Ixfin S.p.a., con sede in Napoli, unità di Marcianise per il periodo dal 6 luglio 2007 al 5 gennaio 2008.

Con decreto n. 41638 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ceramica Uda S.p.A., con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dal 25 giugno 2007 al 24 giugno 2008.

Con decreto n. 41639 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Fimet Motori e Riduttori S.p.A., con sede in Torino, unità di Bra (Cuneo), per il periodo dal 30 marzo 2007 al 29 marzo 2009.

Con decreto n. 41640 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della ZI.A.C.A. Zincheria a Caldo Abruzzese S.p.A., con sede in L'Aquila, unità di L'Aquila, per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 marzo 2008.

Con decreto n. 41641 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama c/o Pininfarina S.p.A., con sede in Milano, unità di Bairo (Torino), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 24 novembre 2006.

Con decreto n. 41642 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama c/o Pininfarina S.p.A., con sede in Milano, unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 24 novembre 2006.

Con decreto n. 41643 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama c/o Pininfarina S.p.A., con sede in Milano, unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 27 novembre 2006 al 15 dicembre 2006.

Con decreto n. 41644 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Novaceta S.r.l., con sede in Magenta (Milano), unità di Magenta (Milano), per il periodo dal 5 aprile 2007 al 4 aprile 2009.

Con decreto n. 41645 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Liberti S.p.A., con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), unità di Castelfranco Veneto (Treviso), per il periodo dall'8 gennaio 2007 al 7 gennaio 2008.

Con decreto n. 41646 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lanerie Trevela S.r.l., con sede in Crevacuore (Biella), unità di Crevacuore (Biella), per il periodo dal 28 maggio 2007 al 27 maggio 2008.

Con decreto n. 41647 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Gias S.p.A., con sede in Mongrassano (Cosenza), unità di Mongrassano (Cosenza), per il periodo dal 17 ottobre 2006 al 16 ottobre 2007.

Con decreto n. 41648 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della General Rettifica Nocerina di Luigi De Prisco & C. Società in nome collettivo, con sede in Pagani (Salerno), unità di Pagani (Salerno), per il periodo dal 1º giugno 2007 al 31 maggio 2008.

Con decreto n. 41649 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Filatura & Tessitura di Puglia S.r.l., con sede in Alba (Cuneo), unità di Ginosa (Taranto), per il periodo dal 18 aprile 2007 al 17 aprile 2008.

Con decreto n. 41650 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Euro Carni S.r.l., con sede in Capo D'Orlando (Messina), unità di Capo D'Orlando (Messina), per il periodo dal 5 giugno 2006 al 4 giugno 2007.

Con decreto n. 41651 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Engi & Co S.r.l., con sede in Sezze (Latina), unità di Sezze (Latina), per il periodo dal 16 aprile 2007 al 15 aprile 2008.

Con decreto n. 41652 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della E.M.I. Elettrica Meridionale Impianti S.r.l., con sede in Eboli (Salerno), unità di Eboli (Salerno), per il periodo dal 2 maggio 2007 al 1º maggio 2008.

Con decreto n. 41653 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Dow Italia Divisione Commerciale S.r.l., con sede in Milano, unità di Venezia, per il periodo dal 1º aprile 2007 al 31 marzo 2008.

Con decreto n. 41654 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Corticella Molini e Pastifici S.p.A., con sede in Bologna, unità di Bologna, per il periodo dal 1º aprile 2007 al 31 marzo 2008.

Con decreto n. 41655 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Bove Emilio & Figli Società in nome collettivo, con sede in San Salvatore Telesino (Benevento), unità di San Salvatore Telesino (Benevento), per il periodo dal 19 marzo 2007 al 18 marzo 2008.

Con decreto n. 41656 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Bofrost Distribuzione Italia S.p.A., con sede in San Vito al Tagliamento (Pordenone), unità di Casale Monferrato (Alessandria) e San Vito al Tagliamento (Pordenone), per il periodo dal 1º marzo 2007 al 28 febbraio 2009.

Con decreto n. 41657 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Argom S.r.l., con sede in Arzano (Napoli), unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 7 febbraio 2007 al 6 febbraio 2008.

Con decreto n. 41658 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della A Tombel & Figli S.p.A., con sede in Vicenza, unità di Vicenza, per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 marzo 2008.

Con decreto n. 41659 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Siti B & T Group S.p.A., con sede in Formigine (Modena), unità di Marano Ticino (Novara), per il periodo dal 16 aprile 2007 al 15 aprile 2008.

Con decreto n. 41660 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Selene Gioielli S.r.l., con sede in San Salvatore Monferrato (Alessandria), unità di San Salvatore Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 1º maggio 2007 al 30 aprile 2008.

Con decreto n. 41661 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Quattro Emme Società in accomandita semplice, con sede in Ghilarza (Oristano), unità di Macomer (Nuoro) e Ottana (Nuoro), per il periodo dal 2 aprile 2007 al 31 marzo 2008.

Con decreto n. 41662 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pretti Tessile S.r.l., con sede in Verbania, unità di Verbania, per il periodo dal 4 giugno 2007 al 3 giugno 2008.

Con decreto n. 41663 del 13 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Bertello S.p.A., con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo), unità di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), per il periodo dal 12 marzo 2007 all'11 marzo 2009.

07A08657-07A08674

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo «TEC EUROLAB S.r.l.», in Campogalliano, ad emettere, certificazione CE nell'area di attività «Organismo notificato in materia di attrezzatura a pressione», ai sensi della direttiva 97/23/CE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 22 settembre 2007, l'organismo «TEC EUROLAB S.r.l.», viale Europa 40 - Campogalliano (Modena), è autorizzato ad operare in qualità di entità terza a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A08655

Rinnovo a taluni organismi della abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreti del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, ai sottonotati organismi:

ANCCP S.r.l., via Rombon, 11, Milano;

Centro Toscano Certificazioni S.r.l., via Dalmazia, 38/A, Pieve a Nievole (Potenza);

CENPI, via Malta, 12, Brescia;

ERGOTECNICA S.r.l., corso Bramante, 56/b, Torino.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data 24 settembre 2007.

07A08653

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Geolab Srl»

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 24 settembre 2007 l'organismo «Geolab Srl», via De Spuches s.n., Carini (Palermo), è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Prodotti prefabbricati di calcestruzzo: Elementi speciali per coperture» e «Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

07A08654

Individuazione dei riferimenti catastali relativi al lotto n. 7 ubicato nel comune di Calabritto, consegnato al consorzio ASI di Avellino.

Con decreto n. 157035 in data 4 giugno 2007 «registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2007, reg. 3 - Ufficio 2° controllo preventivo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, foglio n. 292» sono stati individuati i dati catastali, del lotto n. 7 ubicato nel comune di Calabritto (Avellino) consegnato al Consorzio ASI di Avellino con decreto GST/MICA n. 211 del 21 luglio 1998, di seguito indicati:

lotto n. 7 comune di Calabritto (Avellino) distinto in catasto al foglio n. 5 Sezione Quaglietta con le particelle numeri 1400, 1402, 1404, 1398, 1427, 1429, 1409, 1411, 1415, 1413, 1417, 1419, 1421, 1423, 1425, aventi rispettivamente le seguenti superfici: mq 710, 740, 1035, 1270, 820, 26, 1450, 893, 2310, 684, 909, 724, 694, 374, 30, avente superficie pari a mq 13.743;

la particella n. 1406 di mq 1074 lotto n. 7, foglio n. 5 del comune di Calabritto quale relitto di strade comunali sarà trasferita al Consorzio ASI di Avellino direttamente dal comune di Calabritto, intestatario della medesima.

07A08568

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine - UNIRE.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 settembre 2007, è stato approvato, il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, adottato ai sensi dell'art. 20, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine - UNIRE.

Per la consultazione del testo integrale del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari si rinvia al sito internet: www.unire.it

07A08567

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto riguardante la centrale termoelettrica a ciclo combinato della potenza di circa 760 MW ed opere connesse da ubicarsi in comune di Montecchio Maggiore. Proponente: Società Euganea Energia S.r.l.

Con il decreto n. 0000747 del 25 settembre 2007 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali ha espresso giudizio di com-

patibilità ambientale negativo in merito al progetto riguardante la centrale termoelettrica a ciclo combinato della potenza di circa 760 MW ed opere connesse da ubicarsi in comune di Montecchio Maggiore (Vicenza), presentato dalla Società Euganea Energia S.r.l., con sede in via della Pace, 146 - 36100 Vicenza.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.miniambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A08571

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 dell'«Hirschi Math-Science Magnet High School» - Texas (USA).

Con decreto dirigenziale 9 ottobre 2007 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: «Hirschi Math-Science Magnet High School» - Texas USA.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

07A08820

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, dell'«Ecole Nouvelle De La Suisse Romande» - Losanna (Svizzera).

Con decreto dirigenziale 28 settembre è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: «Ecole Nouvelle De La Suisse Romande» - Losanna (Svizzera).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

07A08743

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 4419 del 14 settembre 2007 alla società sorgente Cintola S.r.l., avente sede legale e stabilimento di produzione in via Cintola Bassa n. 55 - 50027 Strada in Chianti - comune di Greve in Chianti (Firenze), codice fiscale e partita IVA 00517460481, è stata concessa l'autorizzazione definitiva all'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Cintoia» in contenitori di PET ottenuti da preforme e prodotte a partire dai seguenti polimeri, di cui al decreto dirigenziale n. 4013 del 16 luglio 2004:

PET lighter C93 - INCA international;

PET starlight E - Aussapol S.p.a.;

PET acelan - Daehan Synthetic Fiber Co. LTD. (Korea).

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Sorgente Cintola S.r.l., è tenuta a presentare, con frequenza semestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

07A08656

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognomi in forma originaria

Su domanda del sig. Vladimir Cosmina, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Kosmina» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-TSUTG0038123 di data 28 settembre 2007, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/276 di data 11 marzo 1935 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Kosmina, nato l'11 luglio 1875 a Duino-Aurisina, è stato ridotto nella forma italiana di «Cosmina», con estensione alla moglie Carolina Belusic ed ai figli Giuseppe, Federico, Ernesto, Carla, Maria, Giulio (Giuliano) e Basilio.

Per l'effetto, il cognome del sig. Vladimir Cosmina figlio di Giuliano, nato il 16 novembre 1950 a Duino-Aurisina e ivi residente in Frazione S. Pelagio n. 29 è ripristinato nella forma originaria di «Kosmina» come posseduto dal padre prima dell'emanazione del sopraccitato decreto.

Su domanda della sig.ra Nataša Cosmina, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Kosmina» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-TSUTG0038126 di data 28 settembre 2007, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/276 di data 11 marzo 1935 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Kosmina, nato l'11 luglio 1875 a Duino-Aurisina, è stato ridotto nella forma italiana di «Cosmina», con estensione alla moglie Carolina Belusic ed ai figli Giuseppe, Federico, Ernesto, Carla, Maria, Giulio (Giuliano) e Basilio.

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Nataša Cosmina, nipote di Giuliano, nata il 27 novembre 1979 a Trieste e residente a Duino-Aurisina in Frazione S. Pelagio n. 29 è ripristinato nella forma originaria di «Kosmina» come posseduto dal nonno prima dell'emanazione del sopraccitato decreto.

07A08741-07A08742

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/3216 dell'11 settembre 2007 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "SERTRALINA TAD".». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2007).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2007, alla pag. 29, prima colonna, dove è scritto: «A.I.C. n. *036778144*/M - "50 mg compresse rivestite con film" 28×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - unit dose.», leggasi: «A.I.C. n. *036778114*/M - "50 mg compresse rivestite con film" 28×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - unit dose.».

07A08816

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-242) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 1 0 1 7 *

€ 1,00